

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1600

Cont. 070/21/CS "Omissis c/ Regione Puglia" – Tribunale di Bari Sezione Lavoro - Autorizzazione al bonario componimento.

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dall'avv. Anna D'Eri, e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio, e dall'Avvocato incaricato, avv. Carmen Cassano, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

A) Il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 9656/2011, in accoglimento parziale del ricorso introduttivo (R.G. n° 8877/08) presentato dal sig. Omissis, operaio irriguo appartenuto alla Regione Puglia sino al 31.05.2010, condannava la Regione Puglia alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive tra quanto percepito, in virtù dell'inquadramento dell'area I, livello 2 del CCNL di categoria del 10.07.2002 e CCPL di Bari del 28.02.2005 e quanto spettantigli per l'accertato espletamento delle mansioni superiori rientranti nel livello 1, il tutto a far data dall'01.06.2007 al 08.04.2008, oltre accessori sino al soddisfo e spese legali.

B) Con ricorso ex art. 414 c.p.c., sempre il sig. Omissis, chiedeva al Giudice del Lavoro di Bari (R.G. n° 11541/2020), sulla base della sentenza di cui al punto che precede, di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la somma di € 719,22, a titolo di differenze retributive dovute per il periodo dall'01.06.2007 al 08.04.2008, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al danno da svalutazione secondo gli indici ISTAT ed agli interessi maturati sul capitale, anno per anno rivalutato sino al soddisfo; di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la somma di € 52,99, a titolo di differenza per TFR dovuta per il periodo dall'01.06.2007 al 08.04.2008, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al danno da svalutazione secondo gli indici ISTAT ed agli interessi maturati sul capitale, anno per anno rivalutato sino al soddisfo; con condanna della Regione alle spese di giudizio in favore del legale distrattario.

C) Consultata l'Avvocatura regionale, l'Amministrazione riteneva opportuno evitare la costituzione in giudizio, trattandosi di un giudizio di mera quantificazione di differenze salariali, peraltro di importo piuttosto esiguo, che avrebbe portato ad una sicura condanna della Regione al relativo pagamento, con un aggravio inutile di spese, sia a livello di interessi e rivalutazione, sia a livello di spese legali, sia per il rischio del costo di un'eventuale consulenza tecnica.

D) Di qui, la proposta di chiusura bonaria (pec prot. 9353 del 20.05.2021) formulata alla controparte, con cui, a fronte della rinuncia al giudizio, l'amministrazione proponeva il pagamento delle spettanze già quantificate in ricorso - in quanto dovute e verificate - con rinuncia agli interessi legali e rivalutazione monetaria ed al pagamento di un contributo per le spese legali.

E) Con pec del 25.05.2021 (ns prot. 9710 del 26.05.2021), la controparte inviava una controproposta con la quale prevedeva in suo favore, la corresponsione dell'importo, già quantificato in ricorso, di € 719,22, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, per complessivi € 985,04; nonché il pagamento a titolo di T.F.R. dell'importo € 52,99, con rinuncia ad interessi e rivalutazione sul medesimo, come da proposta regionale; nonchè, in favore del legale anticipatario, a titolo di contributo spese, il pagamento della somma

di € 500,00, oltre accessori e contributo unificato (di € 21,50). Il tutto a fronte della rinuncia del ricorrente al giudizio de quo.

F) Valutata la controproposta, comunque, complessivamente sempre favorevole proprio per le ragioni sopra già riportate e descritte, si comunicava l'accettazione della proposta così come rettificata dalla controparte (nota pec del 26.05.2021 prot. 9728).

Considerata

infatti, la controproposta conveniente ed opportuna visto il già riconosciuto diritto all'inquadramento superiore e alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive in favore del ricorrente; la rinuncia agli accessori sul TFR; il contributo relativo alle spese legali, così come quantificato dal legale distrattario, comunque, inferiore all'onere che discenderebbe da una probabile condanna, posto che in base al D.M. 55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti alla sorte capitale supra indicata, ne discenderebbe un importo superiore; vista la rinuncia ad un giudizio dall'esito certamente sfavorevole anche in termini di aggravio di spese.

Valutato

altresi, che il riconoscimento e la conseguente corresponsione degli importi a titolo di differenze retributive relativi a periodi di tempo risalenti, presenta la problematica dell'impossibilità del versamento dei corrispondenti contributi previdenziali da parte dell'Amministrazione, ex datore di lavoro, a causa dell'intervenuta prescrizione.

Al riguardo si rappresenta che la data di scadenza del termine per effettuare il versamento dei contributi corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce; da detta data decorre il termine di prescrizione quinquennale.

Conseguentemente i contributi previdenziali dovuti su queste differenze stipendiali risulterebbero già prescritti, con la conseguenza di essere dichiarati irricevibili dall'INPS, come avvenuto in caso similari.

Tenuto conto che, alternativamente, la L. 335/1995, al fine di consentire al datore di lavoro di poter adempiere, prevede la costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1961, n. 1338).

Si anticipa che, l'amministrazione, dopo il pagamento delle somme oggetto di transazione provvederà a formulare richiesta all'INPS per l'ottenimento della corrispondente rendita vitalizia.

Considerato

che l'accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l'alea del giudizio e che la validità ed efficacia della presente transazione è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale.

Viste

altresi, le Delibere di Giunta Regionale nn. 357, 358, 359 del 21.03.2017, n. 1234 del 28.07.2017, n. 1961 del 29.11.2017, n. 740 del 15.05.2018, n. 859 del 15.05.2019, nonché le nn. 1855, 1856 e 1857 del 14.10.2019, n. 212 del 25.02.2020, con cui si è provveduto ad autorizzare l'accettazione di proposte transattive in materie analoghe a quella dinanzi descritta, consentendo la chiusura bonaria di svariati giudizi, con notevole risparmio di spesa sia in termini di sorte capitale che di spese di giudizio.

Preso atto

del parere favorevole espresso dall'Avvocatura regionale ex L.R. n.18/2006 art. 4 c. 3 lett. c), in merito alla chiusura bonaria del presente contenzioso, formalizzato giusta pec del 31.05.2021 (prot. 10081 del 01.06.2021).

VISTE

- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 22/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.

VISTO, INOLTRE, CHE

- l’operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla DGR 94 del 04/02/2020.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

La presente deliberazione si compone altresì di un atto transattivo denominato allegato A, da intendersi parte integrante e sostanziale della prima ma sottratto alla pubblicazione sul BURP.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in €1.828,72= trova la seguente copertura finanziaria:

-€ 772,21 per differenze retributive, TFR, alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 ‘*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso*’ C.R.A. 66.6” P.D.C.F. 1.10.05.04;

-€ 61,13 per IRAP alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 ‘*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP*’ C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01;

-€ 140,68 per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 “*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*” P.D.C.F. 01,10,05,04,001 -CRA 66.3.

-€ 125,14 per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1316“*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*”, P.D.C.F. 01,10,05,04,001 -CRA 66.3.

-€ 729,56 a titolo di spese legali lorde (comprehensive di accessori di legge e rit. di acconto) da imputare alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, Capitolo 1317 “*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*” - P.D.C.F. 01,10,05,04,001 -CRA 66.3.

Dare mandato alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di procedere con proprio atto, nel corrente esercizio finanziario all’impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di €1.828,72= da corrispondere, a seguito dell’approvanda chiusura bonaria, a saldo e stralcio, delle controversie in oggetto pendenti dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Lav. e così suddivisa: € 1.099,16 lordi in favore del ricorrente ed € 729,56 lordi in favore del legale distrattario (cont. 070/21/CS).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la chiusura bonaria della controversia pendente presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 11541/2020 R.G. (cont. 070/21/CS) per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni descritte in narrativa ritenendole opportune e convenienti per l'Amministrazione regionale;
3. di dare incarico alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti del ricorrente a titolo di differenze stipendiali nonché del legale costituito e distrattario, a titolo di contributo spese nei termini indicati nell'accordo transattivo descritto;
4. di notificare il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Carmen Cassano (*omissis*) per i consequenziali adempimenti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
6. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'avv. (*omissis*) in qualità di legale domiciliatario del sig. Omissis, i cui dati sono riportati nell'Allegato "A" costituente parte integrante della deliberazione sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile P.O. "Contenzioso Amministrativo" (Anna D'Eri)

La Dirigente ad interim "Servizio Programmazione, Controlli e Archivi" (Anna De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture" (Angelosante Albanese)

L'ASSESSORE "Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti." (Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la chiusura bonaria della controversia pendente presso il Tribunale di Bari Sezione Lavoro n. 11541/2020 R.G. (cont. 070/21/CS) per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni descritte in narrativa ritenendole opportune e convenienti per l'Amministrazione regionale;
3. di dare incarico alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti del ricorrente a titolo di differenze stipendiali nonché del legale costituito e distrattario, a titolo di contributo spese nei termini indicati nell'accordo transattivo descritto;
4. di notificare il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Carmen Cassano (*omissis*) per i consequenziali adempimenti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
6. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'avv. (*omissis*) in qualità di legale domiciliatario del sig. Omissis, i cui dati sono riportati nell'Allegato "A" costituente parte integrante della deliberazione sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2021	117	04.10.2021

CONT. 070/21/CS #OMISSIS C/ REGIONE PUGLIA" #TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO - AUTORIZZAZIONE AL
BONARIO COMPONENTO.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

